



**COMUNE DI BUTTAPIETRA**  
**Provincia di Verona**

Piazza Roma 2 - CAP 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485  
**UFFICIO TRIBUTI**

**AVVISO AI CITTADINI**  
**“I.C.I. e Abitazione Principale”**

Lo scorso 28 maggio è stato pubblicato in G.U. il DL 93/2008, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Sono pure esenti dall'ICI le pertinenze dell'abitazione principale, accatastate con le categorie catastali C2 - C6 - C7.

Il citato decreto estende l'esclusione dall'ICI anche alle abitazioni assimilate a quelle principali dal comune con regolamento.

Il Comune di Buttapietra ha stabilito l'assimilabilità delle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (1), pertanto anche per questa fattispecie l'ICI non dovrà essere pagata.

L'esenzione si applica altresì a favore:

- di chi si trova nella situazione di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

In quasi tutte le case dei contribuenti di Buttapietra sono ormai arrivati i bollettini per il versamento dell'I.C.I. 2008: la programmazione ed invio degli stessi sono avvenuti quando la norma sopra citata non era ancora stata decisa e pubblicata.

Coloro che possiedono esclusivamente immobili esenti non tengano conto dell'informativa e dei relativi bollettini inviati.

**(1 L'agevolazione concessa alle abitazioni in suo gratuito a parenti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi della concessione in uso gratuito e fino al 31 dicembre dell'anno in cui cessa tale condizione.**